

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 25 maggio 2017, n. 635
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all'accreditamento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Rigetto istanza - C.P.B. Elaborazione Dati SRL C.F./P.I. 07223180725 ubicata in Altamura alla via Corsica n. 16.

Il giorno 25 maggio 2017 in Bari, nella sede della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, Via Corigliano, 1 – Z.I. è stata adottata la seguente Determinazione

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

Sulla base dell'istruttoria della Responsabile del procedimento;

Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;

Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;

Visto l'art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art.18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e s.m.i. ;

Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro";

Rilevato che è stata espletata l'istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;

Vista la relazione di seguito riportata:

Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: "Modifiche al Regolamento recante Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti previsti per l'accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25";

Dato atto che :

- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 *suppl* del 28/12/2012, sono state approvate le "Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro" di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all'accreditamento degli operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro,
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le *Linee Guida per l'accreditamento degli operatori legittimati all'erogazione dei servizi lavoro*;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del 20.04.2017;
- l'art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l'art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012 prevedono l'istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell'Albo regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;

- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l'Albo regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento precedentemente individuato nell'Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20 luglio 2015.

Considerato che:

- a) in esito all'attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello;
- b) la "C.P.B ELABORAZIONE DATI SRL", in data 28/04/2016, ha presentato domanda per l'accREDITAMENTO degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro per i "servizi di Base" per la sede di Altamura (Ba) via Corsica n. 16;
- c) il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 10.2.2017 (*cf*r verb.n. 41/17), esaminata l'istanza, ha ritenuto la stessa non conforme alle prescrizioni dell'Avviso stante:
 - 1) il mancato possesso da parte della risorsa umana individuata come "addetto all'accoglienza" dell'esperienza lavorativa richiesta dall'Avviso; il mancato possesso del titolo di studio o dell'esperienza professionale richiesti per le risorse umane individuate come "Tutor individuale" e "Esperto junior in affiancamento al tutor individuale";
 - 2) l'orario di lavoro di 20 ore settimanali dichiarate con riferimento "Addetto all'accoglienza" in contrasto con quanto prescritto dall'Avviso paragrafo V.2 che prevede un impegno almeno corrispondente all'orario di apertura al pubblico (minimo 30 ore settimanali);
 - 3) il bilancio allegato non è sottoposto a verifica da parte di revisore contabile o società di revisione così come previsto al paragrafo III.3.1 lett.c dell'Avviso;
 - 4) la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 che attesti l'assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo non è corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante e pertanto ai sensi di univoco orientamento giurisprudenziale è resa nulla;
- d) Il Nucleo ha, inoltre, ritenuto l'istanza non perfettamente conforme a quanto richiesto dall'Avviso - e pertanto oggetto di integrazione - in ordine alla documentazione relativa al possesso dei requisiti logistici (planimetria, perizia tecnica, rendering, dichiarazioni relative all'adeguatezza dell'arredo, riservatezza dei colloqui individuali, disponibilità di attrezzature d'ufficio, disponibilità collegamenti telematici, disposizione degli spazi) nonché al possesso dei requisiti morali degli amministratori;
- e) per quanto sopra rappresentato, con nota prot. 1783 del 13 febbraio 2017, così come previsto dal par. VII del medesimo Avviso, il responsabile del procedimento ha comunicato i conseguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/90 e s.m.i, unitamente alla richiesta delle integrazioni documentali;
- f) nel termine indicato, il soggetto istante ha depositato le controdeduzioni e le integrazioni richieste;
- g) il Nucleo di Valutazione, esaminate le controdeduzioni relative al punto *sub c*), con riferimento all'esperienza maturata dalle risorse umane indicate quali addetto all'accoglienza, tutor individuale ed esperto junior in affiancamento al tutor individuale, non potendo concludere circa la sussistenza o insussistenza dei requisiti richiesti in capo alle tre risorse indicate, ha richiesto ulteriori approfondimenti (*cf*r. verbale n. 49/17);
- h) In esito al precitato verbale, il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 4664 del 10 Aprile 2017, ha dato atto delle risultanze istruttorie del nucleo evidenziando che dall'esame complessivo della documentazione agli atti: (i) la risorsa umana indicata quale addetto all'accoglienza – cui era stata in precedenza contestata il possesso di esperienza quinquennale nell'ambito delle risorse umane – pur avendo rappresentato di aver maturato esperienza in materia di risorse umane non aveva indicato la relativa durata temporale; (ii) la risorsa umana indicata quale **tutor individuale** – cui era stata in precedenza contestata il possesso di esperienza quinquennale nei servizi al lavoro – aveva prodotto documentazione

dal cui esame emergeva la competenza maturata per soli due anni in luogo dei cinque richiesti dall'avviso;
(iii) la risorsa umana indicata quale **esperto junior in affiancamento al tutor individuale** – cui era stata in precedenza contestata il possesso di esperienza quinquennale in materia di risorse umane e biennale nei servizi al lavoro non avendo lo stesso conseguito la laurea in discipline giuridiche e umanistiche in quanto in possesso di diploma di laurea in economia – non aveva dimostrato il possesso dell'esperienza richiesta;

- i) nel termine indicato, il soggetto istante ha depositato ulteriori osservazioni in esito alla comunicazione prot. n. 4664 del 10 Aprile 2017 (cfr. nota trasmessa a mezzo pec in data 24/04/2017 acclarata al prot. n. 060/0005239 del 26/04/2017);
j) il Nucleo di valutazione (cfr. verbale n. 51 dell'16/05/2017), esaminata la missiva del 24/04/2017, ha valutato positivamente la risorsa umana indicata quale addetto all'accoglienza.

Nondimeno, il Nucleo:

- 1) in relazione alla risorsa umana indicata quale **"Tutor Individuale"**, ha evidenziato che *"con le note del responsabile del procedimento del 13.2.2017 prot. n. 1783 e del 10.4.2017 prot. n. 4664 era stata contestata la mancanza dell'esperienza di cinque anni nei servizi al lavoro nel senso declinato dal paragrafo V.3 dell'avviso e non la mancanza dell'esperienza in materia di risorse umane. Le controdeduzioni prodotte con pec del 24.04.2017 formulano osservazioni tese a ribadire esclusivamente l'esperienza della risorsa in questione nell'area delle risorse umane, diritto del lavoro e delle relazioni industriali. In ragione di tanto, vista la non coincidenza tra la contestazione della mancanza dell'esperienza nei servizi al lavoro e le controdeduzioni da ultimo presentate"*
- 2) O ha concluso non potendo che ribadire *"che la risorsa umana in questione non possiede i requisiti richiesti, non avendo maturato, appunto, l'esperienza di cinque anni nei Servizi al lavoro, nel senso precisato dall'Avviso"*;
- 3) in relazione all' **"Esperto junior in affiancamento al tutor individuale"**, ha evidenziato che le osservazioni da ultimo prodotte si limitano a ribadire il possesso de
- 4) OI0
- 5) 0
- 6) 000000000000la laurea in "Economia e Commercio", non ascrivibile fra le discipline giuridiche e umanistiche, e nulla hanno aggiunto circa l'esperienza maturata nell'ambito delle risorse umane e dei servizi al lavoro. In ragione di tanto, il Nucleo ha concluso che la risorsa umana indicata quale esperto junior in affiancamento al tutor individuale non ha maturato l'esperienza richiesta dall'avviso.

Tutti ciò premesso e considerato, vista l'istruttoria negativa in relazione alle risorse umane indicate quali esperto junior in affiancamento al tutor individuale e tutor individuale, con il presente atto si provvede a rigettare l'istanza di candidatura tesa ad ottenere l'accreditamento per i servizi al lavoro.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

DETERMINA

- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
- di prendere atto degli esiti dei lavori del Nucleo di valutazione nominato e di **rigettare** l'istanza presentata dalla **C.P.B ELABORAZIONE DATI SRL C.F./P.I. 07223180725** per la sede di **Altamura (Ba)** in ragione delle motivazioni in narrativa indicate e che si intendono qui integralmente richiamate ;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla data di notificazione dello stesso.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è immediatamente esecutivo
- b) sarà pubblicato all'albo *on line* nelle pagine del sito *www.regione.puglia.it*;
- c) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- d) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- e) sarà disponibile nel sito *www.sistema.puglia.it* nella Sezione promozione e tutela del lavoro;
- f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all'Assessore al ramo;
- g) sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.

Il presente atto, è composto da n. 7 facciate ed è adottato in originale

II DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore